



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
UFFICIO II – UFFICIO PER LE AUTONOMIE SPECIALI PER L'ESAME
DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE
DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Puglia	Legge n. 28 del 07/11/2022	BUR n°122 del 08/11/2022
ID:PU22028	Proposta DAR: Rinuncia totale	(Scadenza 07/01/2023)

Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica.

Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2022, il Governo ha deliberato l'impugnativa della legge della Regione Puglia del 7 novembre 2022 n.28 recante "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", rilevando la presenza di disposizioni in contrasto con la normativa statale di riferimento (legge n. 239 del 2004, cd. Legge Marzano, e dall'art. 12 del d. lgs. n. 387/2003, la cui attuazione è stata disciplinata con il D.M. 10 settembre 2010) nonché con quella europea in materia di energia, andando così a violare: l'articolo 117, primo comma, della Costituzione che richiede il rispetto della normativa europea; l'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza in materia di tutela della concorrenza; il terzo comma dello stesso articolo 117 della Costituzione, che attribuisce allo Stato la definizione dei principi fondamentali in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia".

In particolare, su parere del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, la legge regionale fu impugnata con riferimento alle seguenti disposizioni:

articolo 1, commi 1,2 e 3, che ha stabilito misure di compensazione e di riequilibrio ambientale, ritenute non in linea con quanto previsto dalle disposizioni statali di riferimento.

articolo 2, commi 1 e 2, che ha disciplinato le previste misure di compensazione e riequilibrio territoriale per il settore del gas, non escludendo le infrastrutture energetiche da fonti rinnovabili, in violazione della disciplina dettata dallo Stato con l'articolo 1, comma 4, lettera f) della legge n. 239/2004, che, invece esclude gli impianti alimentati da fonti rinnovabili dalle eventuali misure di

compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale. La violazione della citata norma di principio è apparsa integrare l'illegittimità costituzionale della disposizione per contrasto con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

l'articolo 3, comma 2, che ha previsto che le modalità di erogazione e attribuzione delle misure di compensazione favoriscano anche le "utenze produttive", e non quindi esclusivamente quelle civili, con conseguenti effetti distorsivi della concorrenza

Con l'articolo 33 della legge regionale n. 32 del 2022, "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità 2023)", non impugnato dal Governo, la Regione Puglia ha apportato diverse modifiche alla legge regionale n. 28 del 2023, e precisamente agli articoli 1, comma 2; 2, commi 1 e 2; 3, comma 2.

Con la successiva legge regionale n. 27 del 2023, recante "Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 (Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica)", la Regione Puglia ha ulteriormente modificato, con disposizioni non impugnate dal Governo, gli articoli 1, commi 2 e 3, e 2, commi 1 e 3 della legge regionale n. 28 del 2022.

Si segnala che con la medesima legge regionale è stato modificato altresì il comma 4 dell'articolo 2, con una formulazione ritenuta critica e quindi impugnata dal Governo nella seduta del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2023.

Alla luce delle modifiche susseguitesì sulla legge regionale n. 28 del 2022, appaiono risolte tutte le questioni prospettate nel ricorso avverso la legge regionale n. 28 del 2022. In particolare:

con riferimento all'articolo 1, le modifiche, apportate ai commi 2 e 3 dall'articolo 1 della legge regionale n. 27 del 2023, rendono facoltative, e non più obbligatorie, le previste misure di compensazione, disponendo altresì che le stesse a carico dei proponenti, già fissate nella percentuale fissa del 3% del valore commerciale del volume del gas prodotto, trasportato o importato in Italia, siano stabilite in misura non rigida e predeterminata, bensì rimesse alla autonoma negoziazione tra le parti e, comunque, fino al tetto massimo del 3 per cento. Nello stesso comma 2 dell'articolo 1 il riferimento ai combustibili di natura fossile viene circoscritto a quelli individuati dalla normativa statale di riferimento di cui all'articolo 1, commi 36 e 37, della legge n. 239 del 2004. Con riferimento al comma 3 dello stesso articolo 1, è stato previsto, coerentemente con i principi fondamentali in materia di politica energetica nazionale stabiliti dalla normativa statale di riferimento, che le misure compensative siano definite in sede di conferenza di servizi e che non sia la Giunta regionale,

organo politico, bensì l'Ente Regione, a stipulare i previsti accordi. Infine, nella medesima disposizione è stato eliminato ogni riferimento al carattere meramente patrimoniale delle misure compensative, sostituendo il termine "indennizzi" con quello più generico di "misure". Per quanto riguarda il comma 1, sebbene la formulazione sia rimasta invariata, risulta venuta meno, a seguito delle descritte modifiche apportate ai commi 2 e 3, la questione prospettata nel ricorso, considerato che la disposizione era risultata censurabile nella sua lettura in combinato disposto con i successivi commi 2 e 3.

In relazione all'articolo 2, commi 1 e 2, la legge regionale n. 27 del 2023, con l'articolo 2, comma 1 lettera a), ha modificato le disposizioni, limitando la prevista misura della compensazione specifica per il settore del gas, che passa dal 3 per cento fisso della precedente formulazione, all'attuale dicitura "fino al 3 per cento", con un margine quindi minimo di flessibilità nell'ordine di grandezza della misura. Nella nuova formulazione viene mantenuta la previsione delle misure compensative, ma con un esplicito rimando al ricorrere dei presupposti stabiliti dalla normativa statale di riferimento di cui all'articolo 1, comma 4, lettera f), della legge n. 239 del 2004, ovvero, in particolare alla sussistenza della concentrazione di attività, impianti e infrastrutture a elevato impatto ambientale nel territorio di interesse.

Per quanto riguarda la censura relativa all'articolo 3, comma 2, la modifica apportata dall'articolo 33 della legge regionale n. 32 del 2023 ha previsto che la Giunta possa "modificare le modalità di erogazione e attribuzione delle misure di compensazione di cui all'articolo 2, comma 1 al fine di favorire anche le "utenze produttive", e non quindi esclusivamente quelle civili, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato e compatibilmente con le misure nazionali di sostegno ai costi energetici della produzione, facendo così venir meno i contestati effetti distorsivi della concorrenza.

Considerato che, così come comunicato dalla Regione Puglia, le predette norme impugnate non hanno trovato, nelle more della loro modifica, applicazione "medio tempore", sentito il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica si ritiene sussistano i presupposti per rinunciare all'impugnativa pendente, riguardante l'art. 1, commi 1, 2, e 3; l'articolo 2, commi 1 e 2, e l'articolo 3, comma 2.

Resta fermo l'interesse a coltivare l'autonomo ricorso promosso nei confronti della legge regionale n. 27 del 2023, articolo 2, comma 1 lettera c) che ha modificato il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale n. 28 del 2022, disposizione che non era stato impugnato nel ricorso avverso la stessa legge regionale n. 28 del 2022, di cui alla presente rinuncia.

